

N. 2082

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELOGU, TOFANI e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2010

Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende porre rimedio a una «disattenzione» del nostro sistema legislativo laddove non prevede l'esclusione dal diritto al trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato.

Nel vigente ordinamento giuridico il trattamento pensionistico di reversibilità è la quota parte della pensione complessiva che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.

In base all'attuale normativa, chiunque abbia ucciso con dolo il proprio congiunto non è escluso dal diritto di ricevere la pensione di reversibilità.

Con la sentenza n. 3 del 1966, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 28 del codice penale, riguardante la interdizione temporanea dai pubblici uffici, nella parte in cui disponeva che per la sua durata questa privava il condannato della capacità di acquistare, esercitare o godere quei diritti contemplati nel n. 5 del comma secondo, la privazione dei quali in conseguenza della interdizione perpetua veniva dichiarata illegittima.

Detta sentenza quindi non aveva valutato l'ipotesi che a cagionare la morte dell'originario titolare del trattamento pensionistico fosse proprio colui che poi avrebbe fruito della reversibilità.

Tanto ciò è vero che la Corte dei conti – regione Sicilia – con la sentenza n. 312 del 1999 aveva riconosciuto all'autore di un delitto il diritto ad ottenere parte della pensione fino ad allora goduta dalla vittima.

Il presente disegno di legge, quindi, si giustifica con la necessità di colmare il vuoto normativo, per escludere dal diritto al trattamento pensionistico di reversibilità chi si è macchiato di un crimine così grave in danno del suo dante causa. Ciò soprattutto stante il recente clamoroso caso verificatosi in Sardegna e del quale si è occupata la cronaca, con riferimento all'istanza presentata da un cittadino il quale, dopo aver scontato la pena della reclusione di quattordici anni e otto mesi per l'omicidio della moglie, ha chiesto e ottenuto l'assegno di reversibilità.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica a chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato.